COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI
Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573
www.comune.accumoli.ri.it

COPIA

AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

Determinazione n. 19 del 12-02-2019

OGGETTO	***affidamento incarico assistenza legale del comune di Accumoli all'Avv. Eleonora Miotti nel procedimento civile di primo grado pendente innanzi al Tribunale di Rieti Comune di Accumoli VS C.D*** ***CIG: Z2727215EF***

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO

che il giorno 24 agosto 2016 i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi, sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture, a edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

che a seguito degli eventi calamitosi descritti è sorta la necessità di approntare misure emergenziali di supporto alla popolazione terremotata;

che a tale scopo, dando esecuzione al disposto della OCDPC 388/2016 il Comune di Accumoli procedeva alla attribuzione in favore della popolazione asseritamente dimorante sul territorio del contributo di autonoma sistemazione, beneficio idoneo a consentire ai soggetti dimoranti abitualmente, continuativamente e principalmente che fossero rimasti privi di abitazione dichiarata inagibile, il reperimento di un alloggio;

che analogamente, in esecuzione al disposto della OCDPC n. 394/2016 venivano realizzate undici aree s.a.e., ove, nel tempo, la popolazione asseritamente dimorante faceva rientro;

che a tal uopo, il sig. C. D. presentava dichiarazione ex art. 46 dpr 445/2000 con la quale, attestato il possesso dei requisiti idonei a consentire l'attribuzione del beneficio otteneva con distinti atti amminisrativi dapprima la erogazione del contributo di autonoma sistemazione e, di seguito, l'assegnazione della s.a.e. (soluzione abitativa emergenziale);

che nonostante un primo controllo risultato apparentemente positivo, in sede di riesame in autotutela il soggetto sopra indicato diveniva destinatario della determinazione di A.A. n. 72 del 2018 di annullamento dell'attribuzione del beneficio della S.a.e. (soluzione abitativa emergenziale) e n. 76/2018 di annullamento dell'attribuzione del c.a.s.;

che con atto di citazione notificato a mezzo pec il 28 settembre 2018, il sig. C.D. evocava il Comune di Accumoli innanzi al Tribunale civile di Rieti, chiedendo che venisse dichiarata la

nullità delle predette determinazioni di annullamento e venisse accertato il proprio diritto a percepire il contributo economico e a detenere la soluzione abitativa;

VISTI

il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

la delibera di Giunta Municipale n. 91 del 2018 con la quale l'organo comunale, valutate le proprie ragioni, statuiva la necessità per l'Ente di costituirsi e difendersi in giudizio avverso le domande del suindicato istante e dava mandato all'area I Amministrativa per la gestione delle procedure volte alla individuazione del difensore a cui affidare l'incarico di costituzione nel giudizio pendente innanzi al Tribunale civile di Rieti;

l'articolo 17, comma 1 lett. D) del D.Lgs. 50 del 18.04/2016 c.d. Nuovo Codice degli Appalti che stabilisce:" *Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (…) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri*;

il D.Lgs 50/2016, che all'art. 4 dispone: *"l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica*";

l'art. 36 comma 2, del DLgs 50/2016 e smi che testualmente recita:"*2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo*

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

la l. 136/2010 e ss.mm. in punto di tracciabilità dei flussi finanziari;

le linee guida n. 12 dell'A.n.a.c. sull"Affidamento dei servizi legali" approvate con delibera n. 907 del

24.10.2018;

gli artt. 107, 191 e 192 D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

l'OCDPC 394 del 13 settembre 2016;

il Decreto di Emergenza n. 1 del 27/8/2016 di nomina istituzione del C.O.C;

le ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile relative alla gestione dell'emergenza;

CONSIDERATO

che per il combinato disposto delle richiamate norme del Codice degli Appalti pubblici l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso deve essere effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario ed impone una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, rotazione e pubblicità;

che il Comune di Accumoli non è dotato di un elenco di avvocati in cui individuare, nel rispetto delle norme richiamate, il nominativo di un professionista a cui affidare l'incarico di difesa in giudizio;

che l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 prescrivono l'adozione preventiva di atto amministrativo a contrattare che determini, prima della stipula del contratto, il fine che si vuole perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni giustificatrici;

RILEVATO

che appare necessario, in aderenza alle direttive dell'organo esecutivo dell'Ente, procedere alla costituzione in giudizio avverso l'atto di citazione proposto dalla istante sopra menzionata innanzi al Tribunale civile di Rieti per la difesa delle ragioni dell'Amministrazione;

che il contratto ha ad oggetto l'affidamento dell'incarico ad un legale per la costituzione e difesa in giudizio del Comune di Accumoli nel procedimento civile sopra indicato;

che il contratto sarà stipulato con il professionista prescelto in forma di scrittura privata con sottoscrizione del disciplinare di incarico;

che il fine perseguito con l'affidamento del servizio legale in oggetto consiste nella difesa delle ragioni fondanti il provvedimento dirigenziale di A.a. n. 72/2018;

che la Giunta comunale, nella deliberazione n. 91/2018 ha espressamente richiesto che il Responsabile incaricato della individuazione del patrocinatore avvenisse ricercando un avvocato esperto in materia di diritto civile e amministrativo;

DATO ATTO

che a fronte dell'esigenza di tutela legale di cui sopra sono stati esaminati i preventivi dei seguenti professionisti: avvocato Eleonora Miotti con studio in Rieti (RI) ed avvocato Federica Faieta con studio in Pianella (PE); in particolare:

- il preventivo dell'avvocato Miotti indicava un compenso di Euro 4.500,00 tutto compreso;
- il preventivo dell'avvocato Faieta indicava un compenso di Euro 4.835,00 ad esclusione degli accessori di legge;

tra i due preventivi inoltrati, quello risultato maggiormente aderente alle indicazioni imposte dalla Giunta Municipale in punto di esperienza professionale nel settore richiesto e, contemporaneamente, anche maggiormente vantaggioso per il Comune di Accumoli in termini di costo è risultato quello dell'Avv. Eleonora Miotti, esperto in diritto civile ed amministrativo e di maggiore anzianità in termini di iscrizione all'albo dei professionisti, richiedente la corresponsione di un onorario complessivamente pari a € 4.500,00 comprensivo cassa forense (4%), inviato al Comune di Accumoli in data 11.02.2019 prot n. 1076 ed allegato alla presente determinazione (doc. 1);

che la somma richiesta dall'Avv. Eleonora Miotti per assumere la difesa del Comune di Accumoli nel giudizio emarginato in epigrafe pendente innanzi allo stesso Tribunale appare coerente con i parametri del D.M. 55/2014;

che l'Avv. Eleonora Miotti ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di difesa dell'Ente comunale a fronte della corresponsione della somma di € 4.500,00 omnia con le modalità e tempi che verranno indicati nel disciplinare di incarico;

che la spesa per l'affidamento del servizio legale in precedenza descritto ammonta a complessivi € 4.500,00 di cui € 173,08 a titolo di c.f., e € 4326,92 a titolo di compenso;

che il CIG acquisito per l'affidamento del servizio in questione è il numero Z2727215EF

Tanto premesso

DETERMINA

1. di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/90;
2. di conferire alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa allegato (doc 1) alla presente l'incarico di patrocinio legale consistente nella costituzione e difesa in giudizio nel procedimento di primo grado citato in premessa, all'avv. Eleonora Miotti con studio in Rieti alla via dei Crispolti 46 02100 Rieti (RI);
3. DI APPROVARE l'allegato schema di disciplinare di incarico;
4. DI IMPEGNARE in favore dell'affidatario l'importo complessivo di € 4.500,00 c.f., inclusa imputandolo al titolo 1 capitolo 330/2 esercizio 2019 del bilancio 2019-2021;
5. DI DARE ATTO che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del TUEL D.lgs 267/2000 e ss.mm.;
6. DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione – da parte del responsabile dell'area economico-finanziaria - del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

7. Di dare atto che il presente provvedimento può essere oggetto di impugnativa innanzi al Tar nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o 120 giorni con ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri

****

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì, 13-02-2019 Il Responsabile dell'area contabile

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

****

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 13-02-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 140 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 13-02-2019 Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri